

REGOLAMENTO (CE) N. 779/2005 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2005

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di carburo di silicio originario dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 821/94⁽²⁾, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario, tra l'altro, dell'Ucraina («le misure»). Con il regolamento (CE) n. 1100/2000⁽³⁾, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza richiesto dal Consiglio europeo dell'industria chimica («CEFIC»), il Consiglio ha confermato le misure al loro livello iniziale. Con il regolamento (CE) n. 991/2004⁽⁴⁾, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1100/2000 in seguito all'allargamento dell'Unione europea e l'adesione di 10 nuovi Stati membri («UE 10») in modo da prevedere, in caso di un impegno accettato dalla Commissione, la possibilità di esentare le importazioni nella Comunità effettuate nel quadro di tale impegno dai dazi antidumping istituiti con il regolamento (CE) n. 1100/2004. Con le decisioni 2004/498/CE⁽⁵⁾ e 2004/782/CE⁽⁶⁾ la Commissione ha accettato gli impegni offerti dal produttore esportatore ucraino Open Joint Stock Company «Zaporozhsky Abrasivny Combinat» («ZAC»).
- (2) Per le importazioni di carburo di silicio originario dell'Ucraina, l'aliquota attuale del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 24 %.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2) GU L 94 del 13.4.1994, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1786/97 (GU L 254 del 17.9.1997, pag. 6).

(3) GU L 125 del 26.5.2000, pag. 3.

(4) GU L 182 del 19.5.2004, pag. 18.

(5) GU L 183 del 20.5.2004, pag. 88.

(6) GU L 344 del 20.11.2004, pag. 37.

2. Inchiesta attuale

- (3) La ZAC («il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (4) La richiesta è basata su elementi di prova a prima vista sufficienti, forniti dal richiedente, che indicano che le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di natura duratura. Il richiedente afferma inoltre che anche le circostanze relative allo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato erano cambiate in misura significativa. In particolare, il richiedente afferma di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, necessarie per ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato. Inoltre, il richiedente fornisce elementi di prova che indicano che il confronto tra il valore normale basato sui propri costi/prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi delle esportazioni verso gli Stati Uniti, ritenuto un mercato terzo paragonabile all'UE, porterebbe alla riduzione del dumping a livelli significativamente inferiori al livello attuale. Pertanto, il richiedente sostiene che per compensare il dumping non è più necessario lasciare in vigore la misura al suo livello attuale.
- (5) Dopo avere sentito il parere del comitato consultivo, il 7 gennaio 2004 la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁷⁾, un riesame intermedio parziale limitato all'esame del dumping e della richiesta di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato presentata dalla ZAC.
- (6) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inviato al richiedente un questionario e un modulo per la richiesta dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato.
- (7) La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di determinare il dumping e l'opportunità di accogliere la richiesta di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato ed è stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente.
- (8) L'inchiesta sul dumping ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (in seguito denominato «periodo dell'inchiesta»).

(7) GU C 3 del 7.1.2004, pag. 4.